Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b

Anno 150° - Numero 219



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 21 settembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009, n. 131.

Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. (09G0140) Pag.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2009.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casalnuovo di

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinuzzi Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professio-

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferriera Santos Vera Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. (09A10832)................ Pag. 9



DECRETO 31 agosto 2009	D	ECR	ETO	31	agosto	2009
------------------------	---	------------	-----	----	--------	------

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 luglio 2009.

DECRETO 27 luglio 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito del VI e VII programma quadro della Comunità europea, anno 2009. (Decreto n. 38/2009). (09410844) Pag. 11

DECRETO 31 agosto 2009.

DECRETO 31 agosto 2009.

DECRETO 2 settembre 2009.

DECRETO 9 settembre 2009.

DECRETO 10 settembre 2009.

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 29 luglio 2009.

DECRETO 29 luglio 2009.

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 5 agosto 2009.

DECRETO 5 agosto 2009.

DECRETO 5 agosto 2009.

DECRETO 1° settembre 2009.

DECRETO 1° settembre 2009.

DECRETO 1° settembre 2009.



DECRETO 4 settembre 2009.

DECRETO 4 settembre 2009.

DECRETO 4 settembre 2009.

DECRETO 4 settembre 2009.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli» autorizzato con decreto 20 giugno 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. (09A10855) Pag. 30

DECRETO 4 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Azienda speciale per la formazione e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico» autorizzato con decreto 6 aprile 2007, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. (09410856) . . Pag. 32

DECRETO 4 settembre 2009.

 DECRETO 4 settembre 2009.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


DECRETO 24 aprile 2009.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia di San Leonardo abate, in San Giorgio di Nogaro. (09A10842) Pag. 40



Approvazione del lesiana di San Gio Cassiano», in Biella.	vanni Bosco	denominata	«Istituto Sai

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (09A10846).... Pag. 41

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgi-

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Hopfen aus der hallertau», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indica-

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Sdemanializzazione di un tratto di ex alveo del fosso Tomerello, nel comune di Campi Bisenzio (09A10899) Pag. 43

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 2009, n. 131.

Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto il rinvio delle elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali nella provincia di L'Aquila a seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo;

Considerato che permane la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare ulteriormente tutte le elezioni amministrative nella provincia di L'Aquila;

Ritenuto, conseguentemente, di dover prorogare il mandato degli organi elettivi attualmente in carica, fino allo svolgimento delle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nella provincia di L'Aquila, le elezioni del presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nell'autunno del 2009 ai

sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono rinviate al turno annuale ordinario di elezioni amministrative del 2010. Il mandato dei relativi organi è prorogato fino allo svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2009

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI

> Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

09G0140

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2009.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casalnuovo di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 29 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto il proprio decreto, in data 22 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2009, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dott. Carlo Boffi, componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casalnuovo di Napoli, è stato destinato ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2009;









Decreta:

Il dott. Giacomo Barbato è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) in sostituzione del dott. Carlo Boffi.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 255

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 14 gennaio 2008, il consiglio comunale di Casalnuovo di Napoli (Napoli) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Carlo Boffi, dal viceprefetto dott. Alessandro Ortolani e dal dirigente di seconda fascia dott. Antonio Codispoti.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica datato 22 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2009, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento per ulteriori sei mesi.

Considerato che il dott. Carlo Boffi, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Belluno, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Giacomo Barbato quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Casalnuovo di Napoli in sostituzione del dott. Carlo Boffi.

Roma, 2 settembre 2009

Il Ministro dell'interno: Maroni

09A10902

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3807).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2007, n. 3634, recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, n. 3798, recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il prefetto di Palermo - commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 e la nota del 10 settembre 2009 del commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752 e la nota del 27 agosto 2009 del commissario delegato per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», la nota del 10 giugno 2009 del commissario delegato - prefetto di Bari e l'intesa della regione Puglia formulata con nota del 3 settembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del 2007, n. 3704 del 17 settembre 2008 e n. 3746 del 12 marzo 2009 nonché la nota in data 8 settembre 2009 del presidente della regione Molise - commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3707 del 3 ottobre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795 del 30 luglio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

- 1. Allo scopo di sviluppare una sinergia operativa tra il Dipartimento della protezione civile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - settore salute, per fronteggiare con la massima efficacia le emergenze di carattere sanitario richiamate in premessa, anche ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire una apposita struttura operante presso il Dipartimento dell'innovazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale struttura opera al fine di assicurare il necessario adeguamento della rete informatica e dei sistemi informativi del Ministero nell'ambito del sistema di protezione civile; il potenziamento, anche logistico, della rete degli uffici periferici di sanità umana e veterinaria; la pianificazione e realizzazione di interventi formativi integrati e specifici per lo sviluppo professionale del personale comunque coinvolto in caso di emergenza sanitaria, anche attraverso la valorizzazione di apposito centro formativo del Ministero; la realizzazione di interventi di tutela della salute umana in situazioni emergenziali in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela della salute.
- 2. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di personale comunque in servizio presso il Dipartimento stesso, nel massimo di dieci unità. Al predetto personale sono

corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

- 1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli impianti per la esclusiva sperimentazione di tecnologie di smaltimento/recupero dei sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche pericolosi, derivanti da interventi di manutenzione straordinaria dei Canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il commissario delegato è autorizzato a derogare all'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
- 2. All'art. 3, comma 1, lettera *b*), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 le parole «legge 23 agosto 2004, n. 339» sono sostituite dalle parole «legge 23 agosto 2004, n. 239».

Art. 3.

1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano è confermato, fino al 31 dicembre 2009, nell'incarico di commissario delegato.

Art. 4.

1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, il prefetto di Bari è confermato nell'incarico di commissario delegato, fino al 31 dicembre 2009.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 31 gennaio 2010, i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. All'art. 1, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo le parole «trattamento economico» è aggiunta la parola «accessorio», dopo le parole «enti pubblici» sono aggiunte le parole «, anche locali, in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal comparto di provenienza,» e dopo le parole «dal luogo di re-

sidenza» è aggiunto il seguente periodo «Il trattamento di missione spetta anche al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed alle unità di cui all'art. 1, comma 15 ed all'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, ove non residente nella medesima regione».

- 2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: «14-bis. Ad eccezione delle competenze accessorie, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 13, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.».
- 3. All'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795 dopo le parole «art. 19», sono aggiunte le parole «, comma 6,».
- 4. All'art. 1, comma 15, le parole «nonché di un consulente nel settore della comunicazione che coadiuva il commissario medesimo nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera f), della presente ordinanza.» sono sostituite dalle seguenti «nonché di un consulente nel settore amministrativo che coadiuva il commissario medesimo nell'espletamento delle attività amministrative comunque connesse alle iniziative da realizzarsi per il superamento del contesto emergenziale in rassegna» e le parole «ed al consulente per la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «ed al consulente nel settore amministrativo».

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 sono soppresse le seguenti parole: «rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e».

Art. 8.

1. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, tengono luogo dei pareri, dei visti e delle autorizzazioni, forniti dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta *Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2009.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decretolegge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009 e n. 3805 del 3 settembre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le note del 24 agosto e del 10 settembre 2009 del sindaco dell'Aquila;

Vista la nota del 15 settembre 2009 del Ministero della giustizia;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

09A10949



Dispone:

Art. 1.

- 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «l'acquisizione dei» è aggiunta la seguente parola «lavori,» e dopo le parole «nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «merito tecnico e del».
- 2. All'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Consorzio rete di laboratori universitari di ingegneria (RELUIS)» sono inserite le seguenti «nonché di Abruzzo Engineering.».
- 3. Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è elevato a centoventi giorni.
- 4. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 così come sostituito dal comma 5 dell'art, 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 dopo le parole «Pubblica regionale» e dopo le parole «Pubblica comunale» è aggiunta la seguente parola «sovvenzionata».
- 5. Il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 è così sostituito:
- «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati, in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata, e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decretolegge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo»
- 6. All'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 dopo le parole «legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono aggiunte le seguenti parole: «, fino al 31 dicembre 2009, con oneri valutati in euro 650.000,00, a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
- 7. Il comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e il comma 3 dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 sono soppressi.
- 8. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma» sono inserite le seguenti «o ente locale».
- 9. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 dopo le parole «sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma» sono inserite le seguenti «ed ente locale».

- 10. Il comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 è soppresso.
- 11. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio le parole: «con oneri a proprio carico» sono sostituite con le seguenti parole: «nel limite massimo di euro 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Art. 2.

- 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 è aggiunta le seguente disposizione: «art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica legislativo n. 602 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni, fino alla data del 31 dicembre 2009».
- 2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi necessari da porre in essere nel territorio della regione Abruzzo danneggiato dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, provvede ad affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 3.

- 1. In ragione delle maggiori attività da porre in essere per fronteggiare le attività derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, ed in particolare per l'espletamento delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa, il sindaco dell'Aquila, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, di cui tre di livello dirigenziale in deroga all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» del 23 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, e uno di prestazione di opera professionale, nel limite massimo di euro 3.200.000,00.
- 2. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il personale del comune dell'Aquila, nel limite massimo di ottanta unità, e fino al 30 giugno 2010, può essere autorizzato alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazio-



nale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 750.000,00.

3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in euro 3.950.000,00, si provvede a carico delle risorse attribuite al comune dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4.

- 1. Il termine previsto all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, è prorogato di sessanta giorni.
- 2. All'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è sostituito da «asseverata».
- 3. All'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il termine «giurata» è sostituito da «asseverata».
- 4. All'art. 6, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, le parole: «perizia giurata» sono sostituite dalle seguenti parole: «la perizia».
- 5. Al modello di domanda allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 sono apportate le modifiche conseguenti a quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- 6. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui su disposizione comunale sia impedito l'accesso ai luoghi per la valutazione del danno subito, il termine per la presentazione della domanda decorre dal giorno in cui l'accesso è consentito».
- 7. Rientrano tra le spese ammissibili all'indennizzo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, nei limiti previsti nella stessa ordinanza, anche le spese sostenute per le perizie richieste a corredo delle domande di indennizzo. Le tariffe professionali sono determinate sulla base di uno specifico accordo stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e gli ordini professionali interessati.

Art. 5.

- 1. Alla realizzazione delle opere individuate nel programma di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009, l'ANAS, RFI, il Provveditorato interregionale OO.PP. e la provincia di L'Aquila provvedono in qualità di soggetti attuatori con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. Il predetto programma può essere approvato anche per stralci successivi.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i soggetti attuatori sono autorizzati a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, prescindendo previa emissione del de-

- creto di occupazione di urgenza da ogni altro adempimento, nonché dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
- 3. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'ANAS, RFI, il comune di L'Aquila e la provincia di L'Aquila provvedono a valere sulle risorse disponibili sui propri bilanci per gli interventi di rispettiva competenza.
- 4. Al fine del reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo ed in deroga all'art. 64, comma 4, della legge regionale del 3 marzo 1999, n. 11, la provincia di L'Aquila è autorizzata a rimodulare l'opera inserita nel piano triennale di viabilità 2008/2010 e recante «Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la s.r. 615 di Monteluco con la s.p. 120 «Mausonia».

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in favore delle popolazioni interessate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 prevedendo gli adeguamenti del contenuto e delle modalità delle prestazioni contrattuali ritenuti a tal fine necessari.

Art. 7.

- 1. In favore del personale delle province dell'Abruzzo, interessato dalle attività di verifica e controllo delle perizie prodotte per l'accesso ai contributi nonché per le ulteriori valutazioni di agibilità, afferenti ai comuni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'erogazione di compensi di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite in favore di 5 unità di personale.
- 2. In favore del personale del CNR direttamente impegnato nelle zone terremotate con ordine di servizio dei direttori competenti, in attività necessarie al superamento dell'emergenza, nonché nelle diverse funzioni DICO-MAC, è autorizzata, fino al 30 giugno 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 75 ore pro-capite mensile, secondo le esigenze individuate dal commissario, e fino ad un massimo di 10 unità di personale. In relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per le attività connesse al supporto tecnico scientifico fornito nella gestione della emergenza con particolare riguardo alla funzione tecnica di valutazione e censimento dei danni ed a quella di salvaguardia dei beni culturali è attribuito all'ITC CNR — Istituto per le tecnologie della costruzione — il contributo straordinario di euro 300.000,00, ivi comprese le somme per lo svolgimento di lavoro straordinario e di cui al presente comma, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute, con one-



ri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Per l'utilizzo di tale contributo il CNR-ITC tiene apposita evidenza contabile.

Art. 8.

- 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3780 del 6 giugno 2009, è aggiunto infine il seguente comma:
- «3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza della provincia dell'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia dell'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse».
- 2. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, l'amministrazione provinciale dell'Aquila, è autorizzata, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti dall'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, a stipulare non più di dodici contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 250.000,00, prioritariamente attingendo dalle società cui la provincia ha affidato con convenzione incarichi di catalogazione libri e manutenzione edifici, dalle società di somministrazione di lavori interinale che hanno fornito personale in servizio da almeno dodici mesi per la vigilanza e relativo supporto.
- 3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la provincia dell'Aquila è autorizzata a stipulare cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con durata fino al 30 giugno 2010, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/2001, all'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, ed all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, con oneri valutati in euro 171.000,00.
- 4. Per fronteggiare le maggiori esigenze inerenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 i contratti di assunzione a tempo determinato del personale precario non dirigenziale della provincia dell'Aquila, nel limite di 17 unità di personale, con funzioni di natura tecnica, informatica, e di vigilanza, in servizio alla data del 6 aprile 2009, possono essere prorogati o rinnovati, a seguito di provvedimento espresso dell'ente, anche con contratto part-time, fino al 30 giugno 2010, con oneri valutati in euro 355.000,00.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 776.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 9


- 1. Dopo il comma 4, dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3789, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
- «5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per l'acquisto di unità abitative residenziali già ultimate o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, in favore delle popolazioni colpite dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o rese inagibili con priorità per quelle con esito di tipo "E" per effetto dell'evento calamitoso.
- 6. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il commissario delegato è autorizzato a concedere, per le unità abitative reperite con le modalità del comma 5, fino al limite massimo di euro 2.000,00 per ciascuna unità immobiliare alloggiativa, per l'acquisto di arredi necessari a renderla immediatamente idonea all'uso abitativo, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
- 7. L'indennizzo di cui dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 può essere riconosciuto alle imprese anche in caso di vendita delle unità abitative ai fondi comuni di cui al comma 5, e potrà essere utilizzato nel rispetto del limite massimo di euro 30.000,00 ivi previsto anche per il riconoscimento di premi di accelerazione in favore delle imprese di costruzione che realizzino i lavori».

Art. 10.

1. Al fine di assicurare la ripresa, nel rispetto degli standard tecnici definiti dalla normativa vigente, del funzionamento della funivia del Gran Sasso d'Italia «Fonte Cerreto-Campo Imperatore», mediante i necessari interventi di verifica, messa in sicurezza ed efficienza dei relativi impianti, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato ad assegnare al comune dell'Aquila un contributo straordinario di euro 3.500.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11.

1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli uffici della provincia



dell'Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato ad assegnare alla medesima provincia le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di un apposito edificio, posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 12.

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle elezioni del consiglio degli ordini degli ingegneri e del consiglio dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia dell'Aquila, è prorogato, fino al 31 marzo 2010, il termine di scadenza dei consigli degli stessi ordini professionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

09A10946

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Martinuzzi Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 2006, n. 304, relativo alla costituzione dell'Ordine dei giornalisti;

Vista l'istanza della sig.ra Martinuzzi Elisa, cittadina italiana, nata a Salice il 14 maggio 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di journalist conseguito nel Regno unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di giornalista in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Science (Economics)» conseguito presso l'«University of London» come attestato in data 1° agosto 1995;

Preso atto che nel Regno unito la professione di giornalista non è regolamentata, come riferito dall'autorità competente britannica con attestazione del febbraio 2009;

Preso atto che l'istante ha presentato documentazione relativa ad esperienza professionale presso varie testate dal 1996 al 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 4 giugno 2009 e del 10 luglio 2009;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è în possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie: 1) (scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; (orale) verte sulla seguente materia: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2) deontologia professionale oppure, a scelta della candidata in un tirocinio di 18 mesi;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Martinuzzi Elisa, cittadina italiana, nata a Salice il 14 maggio 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, verterà sulle seguenti materie: (scritta) 1) redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli, in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; (orale) verte sulla seguente materia: 2) diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: Frunzio

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.

09A10831

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ferriera Santos Vera Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ferreira Santos Vera Lucia, nata a San Paolo (Brasile) il 9 aprile 1967, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di assistente social, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Servico Social», conseguito presso l'«Universidade Catolica Dom Bosco» 3 maggio 2005:

Considerato inoltre che è iscritta al «Conselho Regional de Servico Social 21 regiao Mato Grosso do Sul» come attestato in data 16 marzo 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009 in cui si esprime parere favorevole;

Vista il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale, sezione A, e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nella seguente materia (scritta e orale): 1) organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi; (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ferreira Santos Vera Lucia, nata a San Paolo (Brasile) il 9 aprile 1967, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, sulla seguente materia: 1) organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi; (solo orale) 2) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: Frunzio

Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.

09A10832

DECRETO 31 agosto 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sinicka Olga, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 8 aprile 2008 con il quale si riconosceva il titolo professionale conseguito di biologo, conseguito in Lettonia dalla sig.ra Sinicka Olga, nata a Riga (Lettonia) il 25 gennaio 1968, cittadina lettone, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A, ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il detto riconoscimento era stato subordinato al superamento di una prova attitudinale, consistente in un esame orale sulla materia di ordinamento e deontologia professionale, oppure in un tirocinio di tre mesi diretto ad ampliare le conoscenze di base sulla materia oggetto della prova attitudinale;

Vista l'istanza della sig.ra Sinicka, pervenuta in data il 27 maggio 2009, con la quale chiedeva che fosse riesaminata la sua posizione, in quanto la specifica conoscenza di quella materia non può costituire da sola oggetto della prova attitudinale o del tirocinio;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sinicka Olga, nata a Riga (Lettonia) il 25 gennaio 1968, cittadina lettone, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 agosto 2009

Il direttore generale: Frunzio

09A10833

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) per il programma Euratom, anno 2008. (Decreto n. 37/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il VII programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare per il periodo 2007-2011, di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 2006/970/Euratom;

Visto il contratto di associazione n. FU07-CT-2007-00053 del 13 marzo 2008 tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

Considerato che le attività nel settore dell'energia da fusione, di cui al predetto contratto, comportano nell'anno 2008 un costo complessivo di euro 58.103.949, di cui euro 30.214.558 riguardanti interventi dell'ENEA;

Considerato, altresì, che per gli interventi dell'ENEA, a fronte di contributi comunitari di euro 6.899.520, è prevista una partecipazione finanziaria nazionale di euro 23.315.038;

Viste le note n. 60718 in data 30 dicembre 2008 del Ministero dello sviluppo economico - Ministero vigilante sull'ENEA - e n. 32623 in data 11 giugno 2009 dell'ENEA, con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA per l'anno 2008;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

- 1. Il cofinanziamento nazionale delle attività di parte ENEA per il programma Euratom, per l'anno 2008, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 23.000.000.
- 2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico.
- 3. Il suddetto Ministero, in qualità di Amministrazione vigilante, effettua i controlli di competenza relativi alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti nei contratti stipulati direttamente tra l'Unione europea e l'ENEA.
- 4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero dello sviluppo economico e l'ENEA si attivano per la restituzione, al predetto Fondo di rotazione, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.
- 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

L'ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 11

09A10845

DECRETO 27 luglio 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nell'ambito del VI e VII programma quadro della Comunità europea, anno 2009. (Decreto n. 38/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che le attività di ricerca, di sviluppo tecnologico e dimostrazione del CNR, cofinanziate dall'Unione europea nell'ambito del VI e VII programma quadro, comportano nel 2009 un onere di parte nazionale di 14.692.502 euro, con una quota a carico del CNR di 4.407.750 euro, a fronte di contributi comunitari di 17.475.861 euro;

Viste le note n. 44702 in data 10 giugno 2009 del CNR e n. 3925 in data 14 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ministero vigilante sul CNR - con le quali si richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per un importo di 10.284.752 euro, a copertura della restante quota di parte nazionale;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 luglio 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è assegnato, nell'anno 2009, l'importo di 10.284.752 euro in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), a titolo di parziale cofinanziamento nazionale delle attività di ricerca richiamate in premessa.

- 2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza in favore del CNR, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 3. Il suddetto Ministero ed il CNR effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
- 4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il CNR si attivano per la restituzione, al predetto Fondo di rotazione, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.
- 5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2009

L'ispettore generale capo: Amadori

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 12

09A10844

DECRETO 31 agosto 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni, relativo all'emissione del 14 agosto 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 59802 del 23 luglio 2009, che ha disposto per il 14 agosto 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 59802 del 23 luglio 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2009;



Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni è risultato pari a 0,951. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,040.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,7050 ed a 1,947.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A11075

DECRETO 31 agosto 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni, relativo all'emissione del 31 luglio 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 59826 del 23 luglio 2009, che ha disposto per il 31 luglio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 59826 del 23 luglio 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centottandadue giorni è risultato pari a 0,594. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,701.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,347 ed a 1,591.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2009

p. Il direttore generale: Cannata

09A11076

DECRETO 2 settembre 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni, relativo all'emissione del 31 agosto 2009.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 65844 del 21 agosto 2009, che ha disposto per il 31 agosto 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centosettantanove giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 65844 del 21 agosto 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centosettantanove giorni è risultato pari a 0,550. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,727.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,303 ed a 1,548.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2009

p. Il direttore generale: Cannata

09A11077

— 13 -



DECRETO 9 settembre 2009.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria istantanea con partecipazione a distanza «Spacca 9 on-line».

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea:

Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza:

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Spacca 9 on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta dal 21 settembre 2009, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Spacca 9 on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito Internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Spacca 9 on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

- 2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
- *a)* prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
 - il nome della lotteria («Spacca 9 on line»);
 - il prezzo della giocata (euro 1,00);
- il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
- il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre.



b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita:

al centro dall'immagine di un tavolo da biliardo all'interno del quale è riportata, a sinistra, l'immagine di nove biglie di diverso colore contraddistinte ciascuna da un numero progressivo (da «1» a «9»), a destra, l'immagine di una biglia bianca pronte per essere colpita dal tiro del giocatore;

in basso, sotto il tavolo da biliardo, da uno spazio contraddistinto dalla scritta «Le tue biglie», dove andranno a posizionarsi le biglie andate in buca dopo ognuno dei tre tiri a disposizione, e da una sezione contraddistinta dalla scritta «Tira!».

A sinistra dell'area di gioco è riportata una sintesi delle regole di gioco e la tabella con l'indicazione delle combinazioni vincenti e dei relativi premi;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nell'effettuazione dei tre tiri a disposizione e nella verifica dei risultati ottenuti;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita:

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Spacca 9 on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato. Il giocatore ha a disposizione tre tiri ognuno dei quali si realizza cliccando sul riquadro «Tira!». Se al termine dei tre tiri sono andate in buca tre biglie dello stesso colore, si vince il premio corrispondente secondo la seguente tabella:

tre biglie bianche e gialle contraddistinte dal numero «9»€ 10.000,00;

tre biglie nere contraddistinte dal numero «8» € 1.000,00;

tre biglie marroni contraddistinte dal numero «7» \in 100.00;

tre biglie verdi contraddistinte dal numero «6» \in 50,00;

tre biglie arancioni contraddistinte dal numero «5» \in 20,00;

tre biglie viola contraddistinte dal numero «4» € 10,00;

tre biglie rosse contraddistinte dal numero «3» € 5,00;

tre biglie azzurre contraddistinte dal numero $\ll 2$ » $\in 2.00$;

tre biglie gialle contraddistinte dal numero «1» \in 1,00.

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

- 3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.
- 4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
- 5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito Internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 210.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 50.000 premi di € 1,00;
- n. 28.000 premi di € 2,00;
- n. 2.000 premi di € 5,00;
- n. 1.600 premi di € 10,00;
- n. 900 premi di € 20,00;



- n. 500 premi di € 50,00;
- n. 150 premi di € 100,00;
- n. 10 premi di € 1.000,00;
- n. 1 premio di € 10.000,00.
- 2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

- 1. Le vincite sono accreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
- 2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2009

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 30

09A10948

DECRETO 10 settembre 2009.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A*), allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, alla tabella *B*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali le società Yesmoke Tobacco S.p.a., Manifattura italiana tabacco S.p.a., JT International Italia S.r.l., Philip Morris Italia S.r.l., International Tobacco Agency S.r.l. e Maga Team S.r.l. hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;

Considerato che occorre procedere all'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A*), allegata al decreto direttoriale 1° luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2009, alla tabella *B*) allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, e alla tabella *C*) allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE (TABELLA A)						
MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
CAMEL ESSENTIAL FILTERS	astuccio da 20 pezzi	0,90	10,00	10,00	200,00	4,00
CHESTERFIELD SILVER	astuccio da 20 pezzi	0,40	4,00	5,00	200,00	4,00
GIUBEK FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	0,90	10,00	10,00	185,00	3,70
GIUBEK SENZA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	0,90	10,00	7,00	185,00	3,70
TRE STELLE	cartoccio da 20 pezzi	0,70	8,00	8,00	185,00	3,70
YESMOKE 0,3	astuccio da 20 pezzi	0,30	3,00	3,00	185,00	3,70

SIGARI (TABELLA B)					
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione		
SIGARI NATURALI					
THE GRIFFIN'S 500 TUBOS	da 20 pezzi	1.320,00	132,00		
THE GRIFFIN'S 500 TUBOS	da 1 pezzo	1.320,00	6,60		

TRINCIATI (TABELLA C)				
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione	
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE				
BLUE RIDGE	da 50 grammi	80,00	4,00	
BUENA VISTA AMERICAN BLEND	da 30 grammi	95,00	2,85	
BUENA VISTA VIRGINIA	da 30 grammi	95,00	2,85	
BUENA VISTA WHITE	da 30 grammi	95,00	2,85	
PORTLAND AMERICAN BLEND	da 30 grammi	95,00	2,85	
PORTLAND VIRGINIA	da 30 grammi	95,00	2,85	
PORTLAND WHITE	da 30 grammi	95,00	2,85	

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2009

Il direttore per le accise: Rispoli

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 31

09A10947



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2009.

Rideterminazione delle risorse e delle attività nell'ambito del programma RIDITT.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1 del 22 marzo 2006, che assegna al Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 34,35 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 2005, per il finanziamento di tre misure rientranti nel programma già attivato dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) e relative alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT, nonché al finanziamento di iniziative dirette a favorire il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie imprese;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1 del 22 marzo 2006, che assegna al Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 34,35 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2005, per il finanziamento di tre misure rientranti nel programma già attivato dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) e relative alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT - Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese, nonché al finanziamento di iniziative dirette a favorire il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie imprese, sia a livello nazionale che a livello transnazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006, registro n. 4, foglio n. 200, con il quale sono state definite le finalità e gli obiettivi del nuovo programma destinato alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RIDITT, già avviato dall'Istituto per la promozione industriale;

Visto l'art. 1 del summenzionato decreto, che individua le tre specifiche macro-misure da attuare, ovvero:

- *a)* trasferimento tecnologico nazionale dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia;
 - b) trasferimento tecnologico transnazionale;
- c) rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese RIDITT, e stabilisce la ripartizione delle risorse economiche, pari a complessivi 34,35 milioni di euro, tra di esse;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 luglio 2007, con il quale sono impegnate a favore dell'Istituto per la promozione industriale risorse pari a 6,35 milioni di euro, destinati all'attività di assistenza tecnica da parte dell'IPI nell'ambito delle tre citate misure;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 dicembre 2007, con il quale sono impegnate a favore dell'Istituto per la promozione industriale risorse pari a 11,45 milioni di euro, per l'attuazione della misura «Trasferimento tecnologico nazionale dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;

Visto l'art. 6-quater della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha stabilito la revoca delle assegnazioni delle risorse FAS operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate;

Considerato che, conseguentemente alla revoca summenzionata, le risorse a disposizione per l'attuazione del programma RIDITT divengono complessivamente pari a 17,8 milioni di euro rispetto ai 34,35 milioni di euro originariamente previsti;

Tenuto conto della conseguente necessità di procedere ad una riprogrammazione delle attività attuabili nell'ambito delle tre summenzionate misure del programma RIDITT e ad una riallocazione delle risorse finanziarie disponibili tra ciascuna di esse;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, con il quale sono state definite le finalità e gli obiettivi del nuovo programma destinato alla prosecuzione ed al potenziamento del programma RI-DITT, sono apportate le seguenti modifiche.
 - 2. Il comma 1 dell'art. 1 è sostituito con il seguente:

Le risorse complessivamente impegnate a favore dell'IPI, pari a 17,8 milioni di euro, sono utilizzate per la realizzazione delle seguenti tre misure:

- *a)* trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia;
 - b) trasferimento tecnologico transnazionale;
- *c)* rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese RIDITT.
 - 3. Il comma 2 dell'art. 1 è sostituito con il seguente:

Le risorse sono ripartite tra le tre summenzionate misure nel modo seguente: 13,1 milioni di euro destinati alla misura: *a)* trasferimento tecnologico nazionale dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia; 1,2 milioni di euro sono destinati alla misura *b)* trasferimento tecnologico transnazionale; 3,5 milioni di euro sono destinati alla misura *c)* rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese (RIDITT).

4. Il comma 3 dell'art. 1 è sostituito con il seguente:

Le risorse destinate alle tre summenzionate misure saranno utilizzate con le seguenti modalità: relativamente alla misura: *a*), 12,5 milioni di euro sono destinati per l'attività di trasferimento tecnologico dal sistema della



ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia e 0,6 milioni di euro sono assegnati all'IPI per le attività di assistenza tecnica; relativamente alla misura b) 1,0 milione di euro è destinato per il trasferimento tecnologico transnazionale e 0,2 milioni di euro sono assegnati all'IPI per le attività di assistenza tecnica; relativamente alla misura c) 3,5 milioni di euro sono destinati per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese e sono assegnati all'IPI per la gestione della misura stessa.

5. Il comma 4 dell'art. 2 è sostituito con il seguente:

Le risorse complessivamente destinate alla misura in oggetto ammontano a 12,5 milioni di euro.

- 6. L'art. 3 è sostituito con il seguente:
- 1. L'attuazione della misura «Trasferimento tecnologico transnazionale» di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*) è finalizzata a promuovere e potenziare le collaborazioni transnazionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico per le PMI promosse dalle università, da enti pubblici di ricerca, dai centri di ricerca e dalle associazioni imprenditoriali, ubicati nelle aree sottoutilizzate del Paese.

La misura si realizza mediante la partecipazione delle associazioni imprenditoriali, delle università e dei centri di ricerca italiani al Progetto comunitario CORNET (fasi I e II) - Collective Research Network, che, nell'ambito dell'iniziativa ERANET del VI e VII Programma quadro UE di ricerca e sviluppo, favorisce la «ricerca collettiva» su scala transnazionale, coinvolgendo associazioni imprenditoriali, università, enti pubblici di ricerca e centri di ricerca di diversi Paesi europei.

- 2. Le risorse complessivamente destinate alla misura in oggetto ammontano a 1,0 milione di euro.
- 3. Per il raggiungimento delle finalità della predetta misura saranno selezionati, a seguito di apposito bando europeo, e co-finanziati progetti di «ricerca collettiva» transnazionale, condotti da università e/o enti pubblici di ricerca, e/o centri di ricerca italiani in favore di associazioni imprenditoriali italiane rappresentative degli interessi delle PMI residenti nelle aree sottoutilizzate del Paese. I progetti potranno essere presentati da associazioni imprenditoriali italiane in collaborazione con almeno altre due organizzazioni omologhe appartenenti ad almeno altri due paesi UE partecipanti al progetto comunitario CORNET.
- 4. I progetti transnazionali selezionati nell'ambito della misura saranno agevolati nella misura massima del 50% delle spese ammissibili attraverso un contributo a fondo perduto di cui beneficeranno i soggetti italiani aggiudicatari.
 - 7. L'art. 5 è sostituito con il seguente:
- 1. Le attività di assistenza tecnica dell'IPI al Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure *a*) e *b*), di cui agli articoli 2 e 3, riguardano:

la progettazione delle misure e la predisposizione dei relativi bandi;

la promozione dei bandi e il supporto ai proponenti:

la valutazione delle proposte progettuali;

la predisposizione delle convenzioni con i beneficiari;

il monitoraggio tecnico-amministrativo in itinere dello stato di attuazione dei progetti;

l'erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari;

la diffusione, attraverso la rete RIDITT, dell'offerta dei servizi e delle tecnologie sviluppate nell'ambito dei progetti selezionati;

la verifica sul campo degli obiettivi conseguiti e delle risorse impiegate da parte dei progetti selezionati.

Le attività di assistenza tecnica dell'IPI al Ministero dello sviluppo economico riguardano altresì l'assistenza alle commissioni ministeriali per la verifica tecnico-amministrativa sul campo degli obiettivi conseguiti e delle risorse impiegate nell'ambito dei progetti correlati con il programma RIDITT, nello specifico:

i progetti di trasferimento tecnologico selezionati nella prima fase del programma;

i progetti selezionati nell'ambito dell'azione di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative - di cui agli articoli 103 e 106, misura *b*) della legge 388/2000 -, per i quali sarà effettuata una verifica a campione.

Gli oneri per lo svolgimento delle suddette verifiche graveranno sulle risorse messe a disposizione dell'IPI.

2. In particolare l'IPI, per l'erogazione delle risorse ai beneficiari, dovrà accendere un apposito conto infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato così denominato «Fondo RIDITT» sul quale saranno depositate le risorse finanziarie allocate per le misure *a*) e *b*), pari a 13,5 milioni di euro. L'IPI dovrà tenere un'apposita contabilità relativa alla gestione del predetto conto di tesoreria. L'IPI non potrà compiere alcuna operazione sul predetto conto in assenza di specifiche indicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

8. L'art. 6 è sostituito con il seguente:

Le risorse assegnate all'IPI per le attività di cui all'art. 1, comma 3, ammontano complessivamente a 4,3 milioni di euro, di cui 0,6 milioni di euro relativi alla misura *a*); 0,2 milioni di euro relativi alla misura *b*) e 3,5 milioni di euro relativi alla misura *c*).

Art. 2.

- 1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2007, con il quale sono state impegnate a favore dell'IPI risorse pari a 6,35 milioni di euro, sono apportate le seguenti modifiche.
 - 2. L'art. 1 è sostituito con il seguente:

— 19 —

Le risorse di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2006, destinate per l'assistenza tecnica da parte dell'IPI al MSE e complessivamente pari a 4,3 milioni di euro, sono impegnate a favore dell'Istituto per la promozione industriale, con sede legale in Roma - viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - C.F. 80186710580 e sono così ripartite:

a) 0,6 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica al MSE relativamente all'attuazione della misura a) «Trasferimento tecnologico dal sistema della ri-



cerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta

- b) 0,2 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica al MSE relativamente all'attuazione della misura b) «Trasferimento tecnologico transnazionale»;
- c) 3,5 milioni di euro per le attività finalizzate al rafforzamento della Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese - RIDITT.
 - 3. L'art. 2, comma 1 è sostituito con il seguente:
- 1. Le risorse di cui all'art. 1, pari a 4,3 milioni di euro, sono erogate nel seguente modo:

prima quota pari al 40% della annualità a titolo di anticipo, su richiesta dell'IPI alla quale deve essere allegato il programma di attività relativo all'attuazione delle misure a), b) e c) di cui all'art. 1;

seconda quota pari al 30% della annualità, su richiesta dell'IPI ed a fronte di uno stato avanzamento lavori relativamente alle tre misure a), b) e c), corredato di una dichiarazione dei costi sostenuti per il personale coinvolto nel progetto e delle spese effettuate per l'acquisizione di beni e servizi che non può essere inferiore all'80% delle risorse già erogate;

saldo dell'annualità, su richiesta dell'IPI a fronte di rendicontazione finale di spesa e rapporto finale delle attività svolte - relativamente alle tre misure a), b) e c) nell'anno di attività.

4. Il comma 4 dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

Le attività debbono concludersi entro il 31 agosto 2012.

Art. 3.

- 1. Al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 dicembre 2007, con il quale sono state impegnate a favore dell'IPI risorse pari a 11,45 milioni di euro, sono apportate le seguenti modifiche: sono impegnate a favore dell'IPI - Istituto per la promozione industriale, con sede legale in Roma - viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma - C.F. 80186710580 - risorse pari a 13,5 milioni di euro, così ripartite:
- d) 12,5 milioni di euro per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia selezionati mediante apposito «bando nazionale per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia», di cui alla misura a) «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;
- e) 1,0 milione di euro per il finanziamento di progetti di «ricerca collettiva» transnazionale selezionati mediante i bandi transnazionali lanciati nell'ambito del progetto europeo CORNET di cui alla misura b) «Trasferimento tecnologico transnazionale».

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro: Scajola

— 20 **—**

DECRETO 29 luglio 2009.

Modalità di agevolazione dei programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, ammessi alla procedura negoziale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14, comma 1, legge 17 febbraio 1982, n. 46, che ha istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contenente indirizzi per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto l'art. 1, comma 354, legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo denominato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

Visto il decreto 1° febbraio 2006 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze contenente le specifiche modalità di utilizzazione delle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»;

Visto il decreto 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione:

Visto il decreto 5 febbraio 2009 del Ministro dello sviluppo economico relativo all'attuazione delle procedure negoziali da adottare al fine di agevolare programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni e in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese;

Decreta:

Articolo unico

I programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni e in grado di accrescere lo sviluppo tecnologico del Paese, ammessi alla procedura negoziale, possono essere agevolati a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previ-

09A10854



sto dal decreto 10 luglio 2008, ovvero a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, secondo quanto previsto dal decreto 1° febbraio 2006.

Con successiva circolare saranno definite le modalità di utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

Il Ministro: Scajola

09A10945

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 agosto 2009.

Revoca del decreto 11 giugno 2009 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bio-Futur», registrato al n. 14495.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 9 ottobre 2008 dall'impresa Bionatura S.r.l., con sede legale in via San Carlo n. 2130 - Medicina (Bologna), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bio-Futur, contenente la sostanza attiva Naa (acido naftilacetico), uguale al prodotto di riferimento denominato Sprintex New L registrato con decreto direttoriale al n. 12568 in data 15 marzo 2005 dell'impresa Biolchim S.p.a. con sede in Medicina (Bologna);

Visto il decreto dirigenziale 10 gennaio 2009, con il quale l'impresa Bionatura S.r.l., con sede legale in via San Carlo n. 2130 - Medicina (Bologna), è stata autorizzata a porre in commercio, con il numero di registrazione n. 14495, il prodotto fitosanitario denominato Bio-Futur con la composizione ed alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al decreto medesimo;

Viste le decisioni della commissione europea del 5 e 8 dicembre 2008, rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato Bio-Futur è inserita nella decisione 2008/941/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza *quater*, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 10 gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata.

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.


Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Bionatura S.r.l. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il direttore generale: Borrello

09A10847

— 21 -



DECRETO 5 agosto 2009.

Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Raptor», registrato al n. 14466.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, e successive modificazioni, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 11 settembre 2008 dall'impresa Diachem S.p.a. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo) via Tonale n. 15, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Raptor», contenente la sostanza attiva Fluazifop-P-Butile, uguale al prodotto di riferimento denominato «Las Vegas» registrato con decreto direttoriale al n. 10477 in data 19 aprile 2000 dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara);

Visto il decreto dirigenziale 10 gennaio 2009, con il quale l'impresa Diachem S.p.A. con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo) via Tonale n. 15, è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 14466, il prodotto fitosanitario NOCIVO-PERICO-LOSO PER L'AMBIENTE denominato «Raptor» con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2008, n. 2008/934/CE;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato «Raptor» è inserita nella decisione 2008/934/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza *quater*, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 10 gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Il prodotto dovrà essere posto in commercio con l'etichetta allegata al presente decreto.

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Diachem S.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

— 22 -

Il direttore generale: Borrello



terreni sfesso

ns Sullo usare

Da non non

perché il prodotto è nocivo per i pesci.

Avvertenze agronomiche

usare

sabbiosi

grossolanamente

Allegato

SELETTIVO PER NUMEROSE COLTURE SIA ERBACEE SIA ARBOREE - CONCENTRATO EMULSIONABILE ERBICIDA GRAMINICIDA DI POST-EMERGENZA

RAPTOR COMPOSIZIONE - g 100 di prodotto contengono: FLUAZIFOP-P BUTILE puro g 13,3 (g/l 125)



per l'ambiente Pericoloso

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO - Possibile rischio di danni ai bambini non ancora natti. - Altamente tossico per gli organismi acquatidi, può CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso d'ingestione consultare Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come pambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. --Riferirsi alle provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. native in materia di sicurezza Non disperdere nell'ambiente. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: speciali/schede info ifiuti pericolosi.

23

DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - ALBANO S. A. (BG)

Tel. 035 581120 OFFICINA DI PRODUZIONE:

Registrazione del Ministero della Salute n. 14466 del 10/01/2009 DIACHEM S.p.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

CONTENUTO: ml 50; 100; 200; 250; 500; 750; litri 1; 2; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20 Riferimento partita

nucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea: vertigini INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Sintomi: irritante per cute sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: Nausea, vomito, miosi rritante oculare.

vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoll: dolenzia e rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la

Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica

Ospedalizzare, Controindicazioni; non provocare il vomito,

4vvertenza: consultare un Centro Antiveieni

Ipotensione arteriosa, tachicardia e

iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie,

fremori, convulsioni.

atassia,

CARATTERISTICHE - RAPTOR è un erbicida selettivo specifico per il controllo delle infestanti graminacee. Esso è assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli apici vegetativi, sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni. Il prodotto è sintomi appaiono nell'ambito di una settimana. MODALITA' D'IMPIEGO - RAPTOR si distribuisce con attrezzature rapidamente (entro 3 ore dal trattamento) ed i primi assorbito

a bassa pressione (2.3 atm.) utilizzando ugelli a ventaglio o a specchio. Intervenire durante le ore fresche del giorno, su infestanti in attiva crescita, impiegando volumi d'acqua medi (litri 200-400/ha), favorire la uniforme copertura della vegetazione aggiungendo ml 350-500/hl di un bagnante non ionico. onde

l'adtare quando le infestanti graminacee si trovano nello stadio: di 1-3 foglie/accestimento per le annuali e le bienni, quali Avena (Avena spp.), Bromo (Bromus spp.), Coda di volpe (Alopecurus orzo; di 30-50 cm di altezza per la Sorghetta da rizoma (Sorghum halepense). L'erba fienarola (Poa annua) è mediamente resistente. Loglio (Lolium spp.), Falaride (Phalaris spp.), ricacci di frumento e Setaria (Setaria spp.), Sorghetta da seme (Sorghum halepense), Giavone (Echinochloa spp. spp.), Digitaria (Digitaria sanguinalis),

CAMPO E DOSI D'IMPIEGO

 COLTURE	INFESTANTI	DOSE
 agrumi: arancio, mandarino, limone, dementino, cedro, pompelino, tangerino, chinotto, kumquat, arancio amaro chinotto, cilegio, susino pomacee: melo, pero nocciolo, olivo, vite	graminacee annuali e bienni	1,5-2
 Ortaggi:		
m a o o	graminacee annuali e bienni	1,5-2
 fagiolo, fagiolino, pisello, fava (intervenire prima della fioritura)	sorghetta da rizoma	2-2,5
patata	graminacee annuali e perenni	1,5-2
barbabietola da zucchero	graminacee annuali e bienni sorghetta da rizoma	1,25-2
oleaginose: girasole, soia, colza foraggiere legiuminose: frifoglio	graminacee annuali e bienni	1,5-2
tabacco floreali: in pieno campo ed in serra (rosa, gardono, lilacee, bulbose, gerbera, geranio, viola, petunia, crisantemo, strelizia)	graminacee annuali e bienni	1,5-2

giovanile e in condizioni ottimali d'impiego. Nelle applicazioni localizzate adottare la concentrazione del 2% (litri 2 di RAPTOR in pascolo, ecc.). L'efficacia del prodotto può essere ridotta in 100 litri d'acqua). Non trattare infestanti che si trovano in stato di presenza di terreno secco ed umidità relativa dell'aria inferiore al Attenzione: adottare le dosi minori con infestanti nello stadio più stress (siccità, danneggiamento, abbassamento di temperatura,

FITOTOSSICITA' - Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

eq

per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di COMPATIBILITA' - Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte RISCHI DI NOCIVITA' - Evitare di contaminare corsi d'acqua, intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA – Intervallo tra l'ultimo trattamento e Barbabietola da zucchero, girasole, soia, colza, trifoglio, tabacco 60 la raccolta: Agrumi, pesco, ciliegio, susino, melo, pero, nocciolo, finocchio, solanacee, ravanello, olivo, vite, cavoli, carciofo, sedani, finocchio, solanacee, ravanell cipolla, fagiolo, fagiolino, pisello, fava 30 giorni; Patata 50 giorni; Da appezzamento più di due volte l'anno. giorni. ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoltoso. Chi impiega il prodotto è responsabile deggli entrulari damini derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare la efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE -NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA . PER EVITARE TE SEGUIRE LE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE CONTENITORE COMPLETAMENTE CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE NON CONTAMINARE ALTRE ISTRUZIONI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE ISTRUZIONI PER L'USO . NON CONTANNI DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENT NORME VIGENTI - IL

09A10852



DECRETO 5 agosto 2009.

Revoca del decreto 11 giugno 2009 di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Impala», registrato al n. 14493.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2008 dall'impresa Gat Microencapsulation AG con sede in 2490 Ebenfurth (Austria) Gewerbezone n. 1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Impala», contenente la sostanza attiva flutriafol, uguale al prodotto di riferimento denominato «Kloc» registrato con decreto direttoriale al n. 12112 in data 21 giugno 2006 dell'impresa Sariaf Gowan S.p.A. con sede in Faenza (Ravenna);

Visto il decreto dirigenziale 26 gennaio 2009, con il quale l'impresa Gat Microencapsulation AG con sede in 2490 Ebenfurth (Austria) Gewerbezone n. 1 è stata autorizzata a porre in commercio, con il codice di registrazione n. 14493, il prodotto fitosanitario denominato «Impala» con la composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate al decreto medesimo;

Viste le decisioni della Commissione europea del 5 e 8 dicembre 2008, rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE, concernenti la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;

Considerato che la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario denominato «Impala» è inserita nella decisione 2008/941/CE sopra richiamata;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, sezione terza *quater*, registro ordinanze n. 2011/2009, emessa nella Camera di consiglio del 6 maggio 2009;

Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale è stata disposta la sospensione del decreto dirigenziale 26 gennaio 2009;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di consiglio del 7 luglio 2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;

Decreta:

È revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009, di cui in premessa.

Ai sensi della decisione della commissione europea, n. 2008/941/CE, indicata in premessa, l'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale 26 gennaio 2009 è limitata al 31 dicembre 2010 e l'utilizzo dei prodotti al 31 dicembre 2011

Il presente provvedimento verrà notificato all'impresa Gat Microencapsulation AG e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2009

Il direttore generale: Borrello

09A10853

- 24



DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bisoc Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bisoc Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2004 dalla sig.ra Bisoc Cristina, nata a Raducaneni (Romania) il giorno 11 febbraio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Bisoc Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10865

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Catana Sanda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Catana Sanda, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Cristiana di Baia Mare nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Cristiana di Baia mare nell'anno 1996 dalla sig.ra Catana Sanda, nata a Ulmeni (Romania) il giorno 1 ottobre 1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Catana Sanda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10864

DECRETO 1° settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Ramona Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anghel Ramona Madalina, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alexandria nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alexandria nell'anno 2005 dalla sig.ra Anghel Ramona Madalina, nata a Traianul (Romania) il giorno 1º ottobre 1982, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.


La sig.ra Anghel Ramona Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10861



DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Davis Deepa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Davis Deepa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «general nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «general nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «A.E. & C.S. Pavan School of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Davis Deepa, nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 22 settembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

- 1. La sig.ra Davis Deepa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10860

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Terrasi Elizeche Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006:

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Terrasi Elizeche Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di «licenciada en enfermeria» conseguito in Uruguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislative 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «licenciada en enfermeria», conseguito nell'anno 2004 presso la «Universidad de la Repubblica - facultad de enfermeria» di Montevideo (Uruguay) dalla sig.ra Terrasi Elizeche Veronica, nata a Montevideo (Uruguay) il giorno 1° agosto 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Terrasi Elizeche Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10859

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arce Huacoto Giuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n.115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arce Huacoto Giuliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi,



possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Andina Nestor Caceres Velasquez de Juliaca di Juliaca (Perù) dalla sig.ra Arce Huacoto Giuliana, nata a Puno (Perù) il giorno 13 luglio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

- 1. La sig.ra Arce Huacoto Giuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10862

DECRETO 4 settembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Donaires Molina Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Donaires Molina Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto minsiteriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/15724 del 18/04/2005 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Licenciada en Enfermeria, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Donaires Molina Ana si sia iscritta all'Albo professionale:

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Donaires Molina Ana in data 13 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

- 1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso la Universidad Nacional del Centro del Perù di Huancayo (Perù) dalla sig.ra Donaires Molina Ana, nata a Huancavelica (Perù) il giorno 5 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.
- 2. La sig.ra Donaires Molina Ana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
- 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il direttore generale: Leonardi

09A10863

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli» autorizzato con decreto 20 giugno 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designa-

zione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'art. 185-quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che all'art. 120-octies prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 20 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 2008, con il quale al Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 18, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 7 agosto 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 giugno 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 18, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03ACIFX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009, par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02ACIVOL 2009
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04 DIOSOU 2009, par. 2.3
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-11-CARCHR 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
,	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009, par. 4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 + (Circ. MIPAF 17/03/2003)
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009, par. 5.2
рН	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico volumico	Reg CE 2870/2000, allegato, punto 1, metodo C
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009, par. 4.C
Titolo alcolometrico volumico potenziale	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2 + Reg CE 479/2008, allegato I, p.to 15
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par. 4.C + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009, par. 3.2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

09A10855



DECRETO 4 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Azienda speciale per la formazione e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico» autorizzato con decreto 6 aprile 2007, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-octies prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 25 agosto 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c*) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

— 32 –

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 aprile 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Azienda speciale per la formazione e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo			
Acidità fissa	OIV MA-E-AS313-03-ACIFIX 2009			
Acidità totale	OIV MA-E-AS313-01-ACITOT 2009			
Acidità volatile	OIV MA-E-AS313-02-ACIVOL 2009			
Acido sorbico	OIV MA-E-AS313-14-ACISOR 2009			
Calcio	OIV MA-E-AS322-04-CALCIU 2009			
Estratto secco totale e netto	OIV MA-E-AS2-03-EXTSEC 2009			
Ferro	OIV MA-E-AS322-05-FER 2009			
Litio	DM 12/03/1986 SOGU n° 161 14/07/1986 Met. XXX			
Magnesio	OIV MA-E-AS322-07-MAGNES 2009			
Potassio	OIV MA-E-AS322-02-POTASS 2009			
Prova preliminare di fermentescibilità	MI_13/06 rev 1 2006			
Rame	OIV MA-E-AS322-06-CUIVRE 2009			
Sodio	OIV MA-E-AS322-03-SODIUM 2009			
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009			
Zuccheri riduttori	OIV MA-E-AS311-01-SUCRED 2009			

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

09A10856

DECRETO 4 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Azienda speciale per la formazione e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico» autorizzato con decreto 6 aprile 2007, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;



Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 25 agosto 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c*) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Azienda speciale per la formazione e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo							
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II							
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993							
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991allegato III							
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. CE 796/2002 + Reg. CE 640/2008							

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo

09A10857



DECRETO 4 settembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art.16, lettera *d*);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007 con il quale il Laboratorio

chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste, ubicato in Trieste, via San Nicolò n. 7, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 febbraio 2009 e perfezionata in data 2 settembre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c*) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico C.C.I.A.A. Trieste, ubicato in Trieste, via San Nicolò n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.


Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2009

Il capo Dipartimento: Nezzo



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo					
Acidi grassi	Reg. CE 796/2002 alegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992					
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE 702/2007					
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993					
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III					
Polifenoli totali	MIP 1 rev.5 del 2009					

09A10858

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 aprile 2009.

Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata «Palude del Brusà - Le Vallette», in comune di Cerea.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della Cop IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la risoluzione VI.2 della Cop VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;



Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato, inoltre, che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato che la zona umida denominata «Palude del Brusà - Le Vallette», localizzata nell'area delle ex grandi valli veronesi, nella parte meridionale della provincia di Verona e nel territorio amministrativo del comune di Cerea, rappresenta una delle più ampie aree paludose sopravissute alle opere di bonifica che hanno condotto all'attuale assetto del Basso Veronese, sotto gli aspetti geomorfologici è costituita da un'area alluvionale originatasi dall'accumulo di sedimenti trasportati dai ghiacciai e dai corsi d'acqua atesini quaternari che hanno colmato le depressioni lagunari preesistenti, e che la stessa rientra nel solco vallivo creato da un ramo dell'Adige, in seguito abbandonato e occupato dalle acque del Menago e che il biotopo in questione è individuabile tra i più ben conservati esempi, nella pianura Padano-Veneta, dell'aspetto originario dei luoghi e che può essere definita come «l'ultima valle» rimasta intatta dalla grande bonifica di quell'estesissimo sistema di aree umide che costituivano un tempo le «valli grandi veronesi»;

Considerato, altresì, il valore naturalistico che il suddetto biotopo costituisce sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, caratterizzati da importanti fitocenosi e specie botaniche, fra cui Lemnetum gibbae, Azollo filiculoidis—Lemnetum minuscolae, Hydrocharitetum morsus-ranae, Ceratophylletum demersi, Vallisneria spiralis; Nuphar luteum, Nymphoidetum peltatae, Caricetum elatae, Caricetum acutiformis, Caricetum gracilis (poco diffusa nella bassa pianura padana), Mento acquaticae-Caricetum pseudocyperi (Carex pseudocyperus) (rara in tutta l'area della bassa pianura padana), Iris pseudacorus, Glycerietum maximae, Phragmitetum vulgaris, Sparganietum erecti, Galio-Urticetea, Sambucetum ebuli, Humulus lupulus, Solidago canadesis, Phragmites australis, Sisymbrion officinalis, Salicetum cinereae e Salicetum albae;

Considerato, ancora, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo insieme per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta, nidificazione e alimentazione per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono molteplici specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: Tarabusino (Ixobrychus minutus), Tarabuso (Botaurus stellaris), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone rosso (Ardea purpurea), Airone cenerino (Ardea cinerea), Falco di palude (Circus aeruginosus), Voltolino (Porzana porzana), Schiribilla (Porzana parva), Canapiglia (Anas strepera), Alzavola (Anas crecca), Marzaiola (queAnas rquedula) Germano reale (Anas platyrhynchos), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Pavoncella (Vanellus vanellus), Totano moro (Tringa erythropus), Pettegola (Tringa totanus), Saltimpalo (Saxicola torquata), Averla piccola (Lanius collurio), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus), Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), Salciaiola (Locustella luscinioides), Pendolino (Remiz pendulinus), Basettino (Panurus biarmicus), Migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*) e Strillozzo (*Miliaria calandra*);

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, tra cui anfibi e rettili elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, ed in particolare Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Rana di Lataste (*Rana latastei*) e Testuggine palustre (*Emys orbicularis*), e molte specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'appendice 2/I della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare:

tra i rettili lucertola vivipara (Zootoca vivipara), ramarro (Lacerta viridis complex), lucertola muraiola (Podarcis muralis), biacco (Coluber viridiflavus), orbettino (Anguis fragilis) e natrice dal collare (Natrix natrix);

tra gli anfibi tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*), rospo comune (*Bufo bufo*), rospo smeraldino (*Bufo viridis*), rana di Lessona (*Rana esculenta complex*) e raganella italiana (*Hyla intermedia*);

tra i mammiferi toporagno d'acqua di Miller (*Neomys anomalus*), toporagno comune (*Sorex araneus*), crocidura minore (*Crocidura suaveolens*), riccio (*Erinaceus europaeus*), topolino delle risaie (*Micromys minutus soricinus*), arvicola (*Arvicola terrestris*), faina (*Martes foina*), puzzola (*Mustela putorius*) e donnola (*Mustela nivalis*);

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione continentale e mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della



sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);

Visti l'art. 4, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il Consiglio comunale di Cerea, con la deliberazione n. 157 del 5 novembre 1984, ha istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40, una riserva naturale sulla zona umida denominata «Brusà» e che con successiva deliberazione di giunta comunale n. 11/3066 del 3 marzo 2006 ha adottato la delimitazione dell'ambito:

Considerato, ancora, che, il comune di Cerea, attraverso la deliberazione consiliare n. 68 del 26 novembre 1997 e la convenzione prot. n. 3845 del 27 marzo 1998, ha deliberato di affidare all'Associazione naturalistica Valle Brusà la gestione della riserva naturale «Brusà»;

Considerato, altresì, che il comune di Cerea, con lettera del 22 febbraio 2007 prot. n. 2799, ha avanzato richiesta a questo Ministero di inserire l'area in questione tra le zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;

Considerato che, su proposta della regione Veneto, l'area «Palude del Brusà-Le Vallette» è stata individuata quale sito di importanza comunitaria (SIC) (codice IT 3210016) ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat», e designata quale zona di protezione speciale (ZPS) (codice IT 3210016) ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Conservazione degli uccelli selvatici»;

Vista la sussistenza dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale contenuti nella raccomandazione C aprile 2 adottata dalla Cop IV a Montreaux nel 1990;

Vista la richiesta di parere inviata alla regione Veneto con la nota prot. DPN-2007-0034535 del 12 dicembre 2007:

Vista la deliberazione di giunta della regione Veneto n. 4228 del 30 dicembre 2008, pervenuta con nota prot. 24803 del 16 gennaio 2009, con la quale si esprime parere favorevole all'inclusione nella convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Palude del Brusà - Le Vallette» ai sensi della citata convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Palude del Brusà - Le Vallette», ubicata nel comune di Cerea, provincia di Verona, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come allegato I.

Art 2

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, la regione Veneto, la provincia di Verona ed il comune di Cerea assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.


Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all' art. 1 è affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di polizia.


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2009


Il Ministro: Prestigiacomo



ALLEGATO



09A10901



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1º settembre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Steen Thorsted, Console generale del Regno di Danimarca a Milano.

09A10834

Presentazione di lettere credenziali

Il 3 settembre 2009 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Luis José Berroterán Acosta, ambasciatore della Repubblica Bolivariana del Venezuela, S.E. Nur Hassan Hussein, ambasciatore della Repubblica di Somalia, S.E. Alfredo Trinidad Velásquez, ambasciatore della Repubblica del Guatemala e S.E. Alphonsus H.M. Stoelinga, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi; il 4 settembre 2009 S.E. James A. Fox, ambasciatore del Canada e S.E. David H. Thorne, ambasciatore degli Stati Uniti d'America, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

09A10900

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Colletorto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Colletorto (Campobasso).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A10840

Riconoscimento della personalità giuridica al Santuario Diocesano «Santa Maria della Purità» del Belvedere, in Oppido Lucano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Santuario Diocessano «Santa Maria della Purità» del Belvedere, con sede in Oppido Lucano (Potenza).

09A10841

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia di San Leonardo abate, in San Giorgio di Nogaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia di San Leonardo abate, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), frazione Porto Nogaro.

09A10842

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia di San Floriano martire, in San Giorgio di Nogaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 agosto 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia di San Floriano martire, con sede in San Giorgio di Nogaro (Udine), fazione Villanova S. Giorgio.

09A10843

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla «Confraternita di S. Lucia», in Monopoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla «Confraternita di S. Lucia», con sede in Monopoli (Bari).

09A10837

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Carapelle

Con decreto del Ministero dell'interno in data 19 giugno 2009, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Carapelle (Foggia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia della B.V.M. del Rosario, con sede in Carapelle (Foggia).

09A10836

Approvazione del trasferimento della sede della Congregazione delle Suore Domenicane del SS. Rosario, in Trino Vercellese.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene approvato il trasferimento della sede della Congregazione delle Suore Domenicate del SS. Rosario da Trino Vercellese (Vercelli) a Torino.

09A10838

Approvazione del trasferimento della sede della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Istituto San Cassiano», in Biella.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 luglio 2009, viene approvato il trasferimento della sede della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata «Istituto San Cassiano» da Biella a Vigliano Biellese (Biella).

09A10839



MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 46445 del 3 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Poligrafici Editoriale S.p.A., con sede in: Bologna, unità di: Bologna, Firenze, Milano e Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 giugno 2009 al 7 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 giugno 2009 al 7 giugno 2011.

Con il decreto n. 46446 del 3 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Superprint Editoriale S.r.l., con sede in: Assago (Milano), unità di: Bologna, Firenze e Milano il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 giugno 2009 al 7 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 giugno 2009 al 7 giugno 2011.

Con il decreto n. 46447 del 3 luglio 2009 è stato concesso, in favore della C.S.P. Centro Stampa Poligrafici S.r.l., con sede in: Campi Bisenzio (Firenze), unità di: Bologna, Campi Bisenzio (Firenze) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 giugno 2009 al 7 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dall'8 giugno 2009 al 7 giugno 2011.

Con il decreto n. 46450 del 17 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Eureco European Environmental Company Società per azioni con sede in: Napoli, unità di: Piana di Monte Verna (Caserta) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46451 del 17 luglio 2009 è stato concesso, in favore della ICOT S.p.A., con sede in: Forlì, unità di: Forlì, Grosseto, Pesaro, Ravenna, Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 46455 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Shopping Global Center Latina S.r.l., con sede in: Brescia, unità di: Latina il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dall'8 agosto 2008 al 7 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 agosto 2008 al 7 agosto 2010.

Con il decreto n. 46456 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Angelo Vasino S.p.A., con sede in: Chieri (Torino), unità di: Cambiano (Torino) e Chieri (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 13 aprile 2009 al 12 aprile 2010.

Con il decreto n. 46457 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Manifattura Tessile di Nole M.T. Società per azioni, con sede in: Torino, unità di: Nole (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010.

Con il decreto n. 46458 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della LCD Microelectronics S.r.l., con sede in: Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola), unità di: Gravellona Toce (Verbano-Csio-Ossola) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 27 aprile 2009 al 24 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 27 aprile 2009 al 24 aprile 2010.

Con il decreto n. 46459 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Prefabbricati Lapredil Società a responsabilità limitata, con sede in: Tolentino (Macerata), unità di: Tolentino (Macerata) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010.

Con il decreto n. 46460 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della La Edo Cm S.r.l., con sede in: Trani (Bari), unità di: Trani (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46461 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Confezioni L.P. S.r.l., con sede in: Martina Franca (Taranto), unità di: Martina Franca (Taranto) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 aprile 2009 all'8 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 9 aprile 2009 all'8 aprile 2010.

Con il decreto n. 46462 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Stim Sud S.r.l., con sede in: Modugno (Bari), unità di: Modugno (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010.

Con il decreto n. 46463 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Tubinsud Società a responsabilità limitata, con sede in: Modugno (Bari), unità di: Modugno (Bari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 aprile 2009 al 7 aprile 2010.

Con il decreto n. 46464 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Terminal Frutta Genova S.r.l., con sede in: Genova, unità di: Genova il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010

Con il decreto n. 46465 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Orlandi S.p.A., con sede in: Milano, unità di: Formigliana (Vercelli) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 15 aprile 2009 al 14 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 15 aprile 2009 al 14 aprile 2010.

Con il decreto n. 46466 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Idrosol Società per azioni, con sede in: Tortona (Alessandria), unità di: Novara il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 4 maggio 2009 al 3 maggio 2010

Con il decreto n. 46467 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della SA.DA. Società per azioni, con sede in: Zermeghedo (Vicenza), unità di: Zermeghedo (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 10 marzo 2009 al 9 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 10 marzo 2009 al 9 marzo 2010.

Con il decreto n. 46468 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Ichnos Montaggi S.r.l., con sede in: Assemini (Cagliari), unità di: Portoscuso (Cagliari) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 15 marzo 2010.

Con il decreto n. 46469 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Pratrivero S.p.A., con sede in: Trivero (Biella), unità di: Gandino (Bergamo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

Con il decreto n. 46470 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della La Tegolaia Sud Società a responsabilità limitata, con sede in: Chieti, unità di: Chieti il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 25 maggio 2009 al 24 maggio 2010.



Con il decreto n. 46471 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Mastersystem S.r.l., con sede in: Controguerra (Teramo), unità di: Controguerra (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dall'8 maggio 2009 al 7 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dall'8 maggio 2009 al 7 maggio 2010.

Con il decreto n. 46472 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Rossi Sport S.r.l., con sede in: Teramo, unità di: Teramo il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 18 maggio 2009 al 17 maggio 2010.

Con il decreto n. 46473 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della UPIM S.r.l., con sede in: Milano, unità di: L'Aquila il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 5 aprile 2010.

Con il decreto n. 46474 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o Monier S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Chienes * Kiens (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 28 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 23 marzo 2009 al 28 marzo 2009.

Con il decreto n. 46475 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o Elektrisola Atesina S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Campo Tures * Sand in Taufers (Bolzano) e Valle Aurina * Ahrntal (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 6 aprile 2009 al 18 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 6 aprile 2009 al 18 aprile 2009.

Con il decreto n. 46476 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o GKN Driveline S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Brunico * Bruneck (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 al 28 febbraio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 al 28 febbraio 2009.

Con il decreto n. 46477 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o Apparatebau S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Egna * Neumarkt (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 16 marzo 2009 al 28 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 16 marzo 2009 al 28 marzo 2009.

Con il decreto n. 46478 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o Hoppe S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Lasa * Laas (Bolzano) e Sluderno * Schluderns (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 al 14 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 al 28 marzo 2009.

Ulteriore periodo di concessione dal 23 marzo 2009 al $28 \, \mathrm{marzo}$ 2009.

Con il decreto n. 46479 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o GKN Sinter Metals S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Brunico * Bruneck (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 febbraio 2009 al 4 aprile 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 febbraio 2009 al 4 aprile 2009.

Con il decreto n. 46480 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della A.R.M.A. c/o GkN Driveline Brunico S.r.l., con sede in: Bolzano * Bozen, unità di: Brunico * Bruneck (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 al 28 marzo 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 al 28 marzo 2009.

Con il decreto n. 46481 del 21 luglio 2009 il già concesso trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 30 marzo 2009 al 9 febbraio 2010 in favore della Automatex Non Woven S.r.l., con sede in: Pistoia, unità di: Pistoia è da intendersi in favore di trenta unità lavorative.

Con il decreto n. 46482 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della EL. ITAL. Avellino S.r.l., con sede in: Avellino, unità di: Avellino il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 agosto 2009.

Con il decreto n. 46483 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Pisa Costruttori S.p.A., con sede in: Brescia, unità di: Bergamo, Brescia, Carlentini (Siracusa), Firenze, Lavello (Potenza), Lavis (Trento), Milano, Pompei (Napoli), Salerno, Santa Teresa Gallura (Sassari), Taormina (Messina), Taranto e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 25 febbraio 2009 al 24 febbraio 2010.

Il presente decreto annulla il decreto dirigenziale n. 44973 del 9 febbraio 2009 limitatamente al periodo dal 25 febbraio 2009 al 27 novembre 2009.

Con il decreto n. 46484 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della NTET - Nuove Tecnologia Elettrotelefoniche S.p.A., con sede in: Belpasso (Catania), unità di: Belpasso (Catania) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 29 marzo 2009 al 28 settembre 2009.

Con il decreto n. 46485 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Fonderia Alessio di Alessio Celeste & C. (già Ruote Società in nome collettivo, con sede in: Riese Pio X (Treviso), unità di: Riese Pio X (Treviso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 28 aprile 2009 al 27 aprile 2010.

Con il decreto n. 46486 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Cosmat Società a responsabilità limitata, con sede in: Torino, unità di: Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 13 marzo 2009 al 12 marzo 2010.

Con il decreto n. 46487 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della I.M.S. S.r.l., con sede in: Torino, unità di: Sparone (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 2 luglio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 46488 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Bottonificio Fossanese Società per azioni, con sede in: Fossano (Cuneo), unità di: Fossano (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 12 marzo 2009 all'11 marzo 2010.

Con il decreto n. 46489 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Carlo Raimondi fu Rodolfo S.p.A., con sede in: Legnano (Milano), unità di: Legnano (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 10 aprile 2009 al 9 aprile 2010.

Con il decreto n. 46490 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Trioneuro S.p.A., con sede in: Valperga (Torino), unità di: Valperga (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 30 marzo 2009 al 29 marzo 2010.

Il presente decreto annulla il decreto dirigenziale n. 45438 del 30 marzo 2009, limitatamente al periodo dal 30 marzo 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 46491 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Società consortile a responsabilità limitata, con sede in: Palermo, unità di: Palermo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 46492 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Società consortile a responsabilità limitata, con sede in: Palermo, unità di: Palermo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008.

Con il decreto n. 46493 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Cooperativa Compartimentale Siciliana Pluriservizi Società consortile a responsabilità limitata, con sede in: Palermo, unità di: Palermo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 46494 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Toscana Portabagagli Multiservizi Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in: Firenze, unità di: Arezzo il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 18 settembre 2007 al 17 settembre 2008.

Con il decreto n. 46495 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Eporlux S.p.A., con sede in: Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di: Potenza il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dall'11 luglio 2008 al 31 luglio 2008

Con il decreto n. 46496 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Eporlux S.p.A., con sede in: Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di: Potenza il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 10 luglio 2008.

Con il decreto n. 46497 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Eporlux S.p.A., con sede in: Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di: Campobasso, Isernia e Termoli (Campobasso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 46498 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Ariston Thermo (già Merloni Termosanitari) S.p.A., con sede in: Fabriano (Ancona), unità di: Rovereto (Trento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2010.

Con il decreto n. 46499 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Eporlux S.p.A., con sede in: Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di: Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Gioia del Colle (Bari), Lecce e Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 10 agosto 2008

Con il decreto n. 46500 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Tre Erre Autoservizi S.r.l., con sede in: Siracusa, unità di: Siracusa il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 30 ottobre 2008 al 29 ottobre 2009.

Con il decreto n. 46501 del 21 luglio 2009 è stato concesso, in favore della Mediagraf S.p.A., con sede in: Noventa Padovana (Padova), unità di: Roma il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 14 aprile 2009 al 30 giugno 2009.

Estensione ad ulteriori diciannove lavoratori. Resta salvo quanto concesso con i decreti dirigenziali n. 44150 del 15 settembre 2008 e n. 44985 del 9 febbraio 2009.

09A10846

Revoca della registrazione di presidi medico chirurgici

Con il decreto n. DGFDM-VII 92-737-2735-3039-3188 del 27 agosto 2009 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Lysoform primo, reg. 206;

Lysoform cucina, reg. 18176;

Lysoform sapone, reg. 8214;

Lysoform bagno, reg. 18049;

Lysoform disinfettante spray, reg. 7994.

Motivo dellla revoca: rinuncia della società Unilever Italia Mkt Operations S.r.l. (già denominata Unilever Italia S.r.l.), titolare delle registrazioni.

09A10835

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Hopfen aus der hallertau», ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del-l'Unione europea - serie C - n. 223 del 16 settembre 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V. - Germania, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato, luppolo «Hopfen aus der ballertau»

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A10944

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Sdemanializzazione di un tratto di ex alveo del fosso Tomerello, nel comune di Campi Bisenzio

Con decreto 29 luglio 2009, n. 379, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 25 agosto 2009, registro n. 9, foglio n. 115, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fosso Tomerello nel comune dei Campi Bisenzio (Firenze) identificato al N.C.T. del comune del medesimo al foglio 4, p.lle 530, 531 e al foglio 8, p.lle 455, 456, 457, 458.

09A10899

ITALO ORMANNI, direttore

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(GU-2009-GU1-219) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.











DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo A	Fipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)				€	438,00 239,00			
Tipo A1	Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)			- annuale - semestrale	€	309,00 167,00			
Tipo B	Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)			- annuale - semestrale	€	68,00 43,00			
Tipo C	Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)				€	168,00 91,00			
Tipo D	Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)					65,00 40,00			
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)					€	167,00 90,00			
Tipo F	Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)				€	819,00 431,00			
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	fascic	oli	- annuale - semestrale	€	682,00 357,00			
N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.									
	CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO								
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)				€	56,00			
	PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)								
	Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	$\mathbb{A} = \mathbb{A} = \mathbb{A}$	1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 6,00						
I.V.A. 49	% a carico dell'Editore								
5° SERI	IE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI (di cui spese di spedizione € 127,00) (di cui spese di spedizione € 73,00)			- annuale - semestrale	€	295,00 162,00			
GAZZE ⁻	TTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione € 39,40)			- annuale	€	85,00			

(di cui spese di spedizione € 20,60)

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) 190,00 180,50 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

^{*} tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00

53.00

- semestrale €

1,00

CANONE DI ABBONAMENTO